CONTRATTO DI APPALTO

FORNITURA E POSA IN OPERA DI N. 3 LEDWALL PRESSO IL CORRIDOIO DI ACCESSO A PALAZZO VENEZIA DA VIA DEL PLEBISCITO, DESTINATI ALL'INFORMAZIONE AL PUBBLICO E ALLA PROMOZIONE DELLE ATTIVITÀ CULTURALI

CIG BD84CBE9F0

TRA

il **Vittoriano e Palazzo Venezia**, con sede in Piazza San Marco 49 - 00186 Roma, C.F. 96477020588, nella persona della Direttrice Dott.ssa Edith Gabrielli (di seguito anche "Stazione Appaltante" o "Istituto" o "Ente Committente")

E

l'Operatore Economico **Neo Tech S.r.l.** con sede legale in Via Savona 118, 20146, Milano, P.IVA 04551760962 – pec info@pec.neotechsrl.com in persona del legale rappresentante *pro tempore* (di seguito anche "Appaltatore" o "Affidatario")

(di seguito congiuntamente anche dette le "Parti")

Articolo 1 - Oggetto del contratto

L'Istituto affida a Neo Tech S.r.l. che accetta senza riserva alcuna, l'appalto per la fornitura e posa in opera di n. 3 ledwall presso il corridoio di accesso a Palazzo Venezia da via del Plebiscito, destinati all'informazione al pubblico e alla promozione delle attività culturali.
L'Appaltatore si impegna alla loro esecuzione alle condizioni di cui al presente contratto e si assume la responsabilità per un corretto, esaustivo e completo svolgimento delle prestazioni.
L'Appaltatore è responsabile dell'esecuzione a perfetta regola d'arte delle prestazioni contrattuali e dell'assolvimento degli obblighi che derivano, direttamente o indirettamente, dal contratto, dagli artt. 1655 e ss. c.c., e dalla normativa vigente, ivi inclusi quelli imposti dalla regolamentazione tecnica e dalle norme vigenti, essendo i relativi oneri e rischi compresi e compensati nel Corrispettivo.
Le prestazioni rese dall'Appaltatore dovranno essere svolte nel pieno rispetto delle prescrizioni vigenti anche in tema di sicurezza, a proprio rischio, con mezzi e attrezzature tecniche adeguate e con personale e/o collaboratori adeguatamente istruiti.

Articolo 2 – Disposizioni regolatrici del contratto

L'appalto viene concesso dall'Ente committente ed accettato dall'affidatario sotto l'osservanza piena ed assoluta delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti dal presente contratto e dai seguenti documenti che le parti dichiarano di conoscere ed accettare integralmente e che, benché non materialmente allegati, si richiamano a formarne parte integrante:
- la richiesta di preventivo prot. n. 3695 del 19 ottobre 2026;

- il preventivo acquisito agli atti d'ufficio con prot. n. 3720 del 20 ottobre 2026;
- il documento tecnico con le caratteristiche dei dispositivi;

Tutti i suddetti documenti, già visionati dalle parti per integrale accettazione, rimangono depositati in atti e sono parte integrante del presente contratto, anche se a questo materialmente non allegati.

Per tutto quanto non espressamente previsto nella documentazione sopra esposta e nel D. Lgs. n. 36/2023, alla stipula del presente contratto si applicano le disposizioni del Codice civile.

Articolo 3 – Ammontare dell'appalto

Il corrispettivo dovuto dall'Ente Committente all'affidatario, per il pieno e perfetto adempimento del contratto, è fissato in € 138.000,00 (centotrentottomila/00), oltre IVA, come da preventivo del 20 ottobre 2026.

Articolo 4 – Durata - tempo utile per l'ultimazione della prestazione – sospensione dell'esecuzione del contratto

Il presente contratto produce effetti dalla data della sua sottoscrizione, che costituisce altresì conferma dell'ordine della fornitura.

L'Appaltatore dovrà completare tutte le prestazioni oggetto del contratto entro il termine di 90 (novanta) giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data di sottoscrizione del presente contratto.

Entro il predetto termine dovranno essere integralmente eseguite tutte le attività contrattualmente previste, comprese:

- la fornitura dei ledwall e di tutti i relativi componenti, accessori e apparati;
- il trasporto e la consegna presso il luogo di installazione;
- la posa in opera, l'installazione, il montaggio e il collegamento degli apparati;
- la configurazione, l'avviamento e la messa in funzione;
- l'esecuzione delle prove e delle verifiche necessarie ad accertare il corretto funzionamento della fornitura;
- il rilascio e la consegna alla Stazione Appaltante delle dichiarazioni, delle certificazioni e di tutta la documentazione tecnica prevista dalla normativa vigente e dagli atti contrattuali, compresa la certificazione dell'impianto.

Le prestazioni si intenderanno ultimate soltanto a seguito del completo svolgimento di tutte le attività sopra indicate e della consegna della relativa documentazione tecnica e certificativa, ferma restando la verifica di conformità o di regolare esecuzione da parte della Stazione Appaltante.

Eventuali proroghe del termine potranno essere concesse dalla Stazione Appaltante esclusivamente su motivata richiesta dell'Appaltatore, presentata prima della scadenza, nei casi previsti dalla normativa vigente e purché il ritardo non sia imputabile all'Appaltatore medesimo.

In caso di ritardo nell'ultimazione delle prestazioni, saranno applicate le penali di cui all'art 8 del presente Contratto.

Articolo 5 – Obblighi esecutivi dell'Appaltatore

L'Appaltatore è tenuto ad eseguire le prestazioni oggetto del contratto in piena conformità a quanto previsto nella richiesta di preventivo prot. n. 3695 del 19 ottobre 2026, nel preventivo acquisito con prot. n. 3720 del 20 ottobre 2026 e nel documento tecnico recante le caratteristiche e le specifiche dei dispositivi, richiamati all'articolo 2 del presente contratto.

L'Appaltatore si obbliga, tra le altre cose, a:
a) garantire la corrispondenza dei dispositivi, dei relativi componenti e accessori alle quantità, ai modelli e alle caratteristiche tecniche indicate nella documentazione contrattuale;
b) assicurare la piena compatibilità e integrazione di tutti i componenti forniti, nonché l'idoneità delle strutture portanti, dei sistemi di fissaggio e dei collegamenti necessari all'installazione;
c) osservare le istruzioni del produttore, le norme tecniche applicabili e le prescrizioni impartite dalla Stazione Appaltante, adottando ogni cautela necessaria alla tutela degli ambienti e dei beni presenti nei luoghi di esecuzione;
d) impiegare personale qualificato e in possesso delle abilitazioni eventualmente richieste dalla normativa vigente per le attività da eseguire;
e) configurare e metter in funzione gli apparecchi eseguendo le prove e le verifiche necessarie ad accertare il corretto funzionamento della fornitura;
f) consegnare alla Stazione Appaltante, al termine delle prestazioni:

- le dichiarazioni di conformità previste dalla normativa vigente, complete degli eventuali allegati obbligatori;
- le certificazioni relative alle strutture, ai sistemi di fissaggio e agli impianti realizzati o modificati, ove previste;
- le schede tecniche, i manuali d'uso e manutenzione e la documentazione relativa ai dispositivi installati;
- i certificati e le condizioni di garanzia dei dispositivi e dei relativi componenti;
- ogni ulteriore documento necessario a comprovare la corretta installazione e la conformità della fornitura;

g) garantire i dispositivi e le prestazioni eseguite per il periodo previsto dal preventivo, provvedendo, senza ulteriori oneri per la Stazione Appaltante, alla riparazione o sostituzione dei componenti difettosi e all'eliminazione dei vizi riconducibili alla fornitura o all'installazione;
h) rimuovere gli imballaggi, i materiali di risulta e le attrezzature utilizzate, provvedendo al relativo smaltimento secondo la normativa vigente e ripristinando gli spazi interessati dalle attività;
i) eliminare, a propria cura e spese ed entro il termine assegnato dalla Stazione Appaltante, eventuali vizi, difetti, malfunzionamenti o difformità riscontrati in sede di verifica della fornitura.
j) garantire, senza ulteriori oneri per la Stazione Appaltante, un'attività di formazione e affiancamento del personale individuato dall'Amministrazione finalizzata all'utilizzo, alla gestione e all'ordinaria operatività dei dispositivi installati e dei relativi sistemi software, assicurando il trasferimento delle necessarie conoscenze operative e fornendo la relativa documentazione d'uso.

L'Appaltatore non potrà introdurre variazioni rispetto ai dispositivi, ai componenti e alle soluzioni tecniche risultanti dalla documentazione contrattuale senza la preventiva autorizzazione scritta della Stazione Appaltante. L'eventuale autorizzazione non comporterà il riconoscimento di maggiori compensi, salvo diverso accordo formalizzato tra le Parti.

Tutti gli oneri necessari al corretto e completo adempimento degli obblighi previsti dal presente articolo si intendono compresi nel corrispettivo contrattuale.

Articolo 6 – Divieto di cessione del contratto
Il presente contratto non può essere ceduto, pena la nullità dell'atto di cessione, come disposto dall'articolo 119 co. 1 secondo periodo del D.Lgs. 36/2023.

Articolo 7 – Subappalto
L'appaltatore, all'atto dell'offerta, ha dichiarato di non subappaltare alcuna prestazione. Di conseguenza il subappalto è vietato.

Articolo 8 - Penali
In caso di inadempimenti dell'Appaltatore (non dipendenti da forza maggiore o caso fortuito):

- Per ogni giorno naturale di ritardo nella corretta esecuzione delle prestazioni contrattuali nei termini concordati, sarà applicata una penale pari all'1,5 per mille dell'ammontare netto contrattuale;
- Per ogni difformità rilevata nella corretta e conforme esecuzione delle prestazioni contrattuali, non regolarizzata nel termine indicato dalla Stazione Appaltante, sarà applicata una penale pari all'1,5 per mille dell'ammontare netto contrattuale;

Qualora l'ammontare delle penali applicate ecceda il limite del 10% (dieci per cento) del corrispettivo complessivo contrattuale, la Stazione Appaltante avrà l'insindacabile facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del contratto, ai sensi dell'art. 1456 del Codice civile, nonché di procedere in danno dell'Appaltatore, fermo restando il diritto al risarcimento dell'eventuale maggior danno subito dall'Ente stesso.

Gli inadempimenti contrattuali che possono dar luogo all'applicazione delle penali saranno contestati dalla Stazione Appaltante all'Appaltatore P.E.C. (posta elettronica certificata) con indicazione, in caso di riscontrate difformità nell'esecuzione delle prestazioni, di un congruo termine per l'adempimento. In tal caso, l'Appaltatore deve comunicare, con le medesime modalità le proprie deduzioni alla Stazione Appaltante nel termine massimo di 7 (sette) giorni naturali e consecutivi dalla data di ricezione delle contestazioni. Qualora tali deduzioni non siano ritenute accoglibili, ad insindacabile giudizio della Stazione Appaltante, ovvero non vi sia stata risposta nel termine sopra indicato, la Stazione Appaltante potrà applicare all'Appaltatore le penali come sopra indicate a decorrere dall'inizio dell'inadempimento.

La Stazione Appaltante potrà compensare i crediti derivanti dall'applicazione delle penali di cui sopra con quanto dovuto all'Appaltatore a qualsiasi titolo o ragione (dunque, anche a titolo/ragione derivante da un diverso appalto affidatogli dalla Stazione Appaltante).

La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui sopra non esonereranno in nessun caso l'Appaltatore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento delle penali stesse.

Fermo restando quanto sopra, l'applicazione delle suddette penali non precluderà il diritto della Stazione Appaltante a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni subiti.

Articolo 9 – Sicurezza sul lavoro

L'Appaltatore si impegna al pieno rispetto delle disposizioni in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro di cui al D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i., nonché di ogni altra normativa vigente applicabile.

Resta inteso che l'Appaltatore è esclusivamente responsabile della sicurezza dei propri lavoratori e dell'adozione delle misure di prevenzione e protezione relative ai rischi specifici della propria attività, manlevando la Stazione Appaltante da ogni responsabilità derivante da eventuali inadempimenti.

Articolo 10 – Manleva. Responsabilità.

L'affidatario è tenuto a risarcire i danni arrecati all'Ente Committente, in dipendenza dell'esecuzione delle attività prevista dal presente Contratto, ed è in ogni caso direttamente responsabile di tutti i danni ed inconvenienti di qualsiasi natura che si dovessero verificare tanto alle persone ed alle cose dell'ente committente, quanto a terzi, nel corso dell'esecuzione prestazioni contrattuali, qualunque ne sia la causa, rimanendo inteso che, in caso di disgrazia od infortuni, esso deve provvedere al completo risarcimento dei danni e ciò senza diritto a ricompensi, obbligandosi altresì a sollevare e tenere indenne l'Ente committente da ogni pretesa di danni contro di essa eventualmente rivolta da terzi.

L'affidatario, dunque, si obbliga espressamente a manlevare la stazione Appaltante da ogni e qualsiasi responsabilità alla quale quest'ultimo dovesse andare incontro nel corso dello svolgimento dell'appalto in oggetto. Conseguentemente, l'Appaltatore si accolla l'obbligo di risarcire ogni e qualsiasi danno cagionato, anche da terzi, al Vittoriano e Palazzo Venezia, in relazione a quanto sopra.

In caso, quindi, di danno subìto dall'Istituto, questi formulerà una contestazione a mezzo pec degli addebiti rivolti all'Appaltatore con una stima economica che andrà liquidata nei termini indicati nella nota di contestazione, potendo la Stazione Appaltante anche compensare i crediti c.d. risarcitori con quanto dovuto all'Appaltatore a qualsiasi titolo o ragione.

Articolo 11 – Garanzia definitiva e copertura assicurativa

Ai sensi dell'articolo 53, comma 4, del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36, l'Appaltatore, ai fini della sottoscrizione del presente contratto, ha costituito una garanzia definitiva in favore della Stazione Appaltante di importo pari a € 6.900,00 (seimilanovecento/00), corrispondente al 5% dell'importo contrattuale, mediante fideiussione assicurativa n. 117355093, rilasciata in data 28 ottobre 2026 da Groupama Assicurazioni S.p.A.

La garanzia definitiva è prestata a garanzia dell'esatto e integrale adempimento di tutte le obbligazioni assunte dall'Appaltatore, nonché del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni medesime.

La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del

Codice civile, nonché l'operatività entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante.
La mancata costituzione della garanzia definitiva impedisce la sottoscrizione del contratto e determina la decadenza dall'affidamento, ferme restando le ulteriori conseguenze previste dalla normativa vigente.
La garanzia resta efficace fino all'emissione del certificato di regolare esecuzione ed è progressivamente svincolata secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

L'Appaltatore dichiara di essere munito di un'idonea polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi e verso i prestatori di lavoro (RCT/RCO) a copertura dei danni a persone o cose derivanti dall'esecuzione delle prestazioni contrattuali, comprese le attività di trasporto, montaggio, posa in opera, installazione e messa in funzione della fornitura, giusta polizza n. G10.058.0000901240 rilasciata da Vittoria Assicurazioni in data 23/02/2026 con i seguenti massimali: € 5.000.000,00.
Tale copertura deve essere operante e pienamente efficace dalla data di sottoscrizione del contratto e sino alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione.
L'interruzione, l'annullamento o il mancato rinnovo delle polizze assicurative di cui al presente articolo costituiscono inadempimento grave e legittimano il Committente a risolvere il contratto, fatto salvo il diritto al risarcimento dell'ulteriore danno.

Articolo 12 - Tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'articolo 3 L. n. 136/2010
Ai sensi dell'articolo 3 della legge n. 136/2010 l'affidatario assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei movimenti finanziari relativi alla presente commessa, i quali devono essere registrati sui conti correnti bancari o postali dedicati ed effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, pena la risoluzione di diritto del presente contratto *ex* articolo 1456 c.c.

Ai sensi delle disposizioni dell'articolo 3 della sopra menzionata legge si dichiara che il conto corrente dedicato è il seguente: n. [redacted]
IBAN: [redacted]
L'affidatario dichiara i seguenti dati identificativi dei soggetti (persone fisiche), che per il medesimo saranno delegati ad operare sui conti correnti dedicati:
[redacted]

Questo c/c deve essere indicato sulla fattura e può essere cambiato, sostituito o integrato soltanto in caso di forza maggiore. L'affidatario si impegna a comunicare alla Stazione Appaltante qualsiasi modifica che riguardi il c/c dedicato.

Le fatture devono essere trasmesse esclusivamente con modalità elettronica secondo le regole ed i tracciati previsti dal Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 55 del 3 aprile 2013 e le indicazioni operative presenti sul sito www.fatturapa.gov.it.

Le fatture dovranno essere corredate con il codice CIG e, ove previsto, il CUP, il capitolo di spesa, il conto dedicato per l'effettuazione del pagamento nei modelli di fattura che saranno forniti dall'Istituto, ed inoltrate in forma elettronica.

Il Codice Univoco Ufficio per la fatturazione elettronica è il seguente: SY6NCD

In mancanza dei suddetti requisiti non si potrà procedere al pagamento.

L'affidatario si obbliga altresì ad inserire negli eventuali contratti derivati sottoscritti con i subappaltatori e/o subcontraenti la clausola sulla tracciabilità dei pagamenti e a dare immediata comunicazione all'ente committente delle notizie dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/ subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

Articolo 13 – Normativa e disposizioni di riferimento

Per quanto non espressamente previsto dal presente contratto e dalla documentazione richiamata all'articolo 2, si applicano le disposizioni del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 e dei relativi allegati, nonché le altre disposizioni normative e tecniche vigenti applicabili alla fornitura e posa in opera oggetto dell'affidamento.
Per quanto non disciplinato dal D.Lgs. n. 36/2023 e dalla normativa speciale applicabile, trovano applicazione le disposizioni del Codice civile.

Articolo 14 – Dichiarazione anti-*pantouflage*

Con riferimento del presente contratto, l'affidatario dichiara:

- di non trovarsi in alcuna ipotesi di incompatibilità o di conflitto di interessi per l'espletamento dell'incarico ai sensi delle vigenti disposizioni legislative e regolamentari;
- ai sensi e per gli effetti dell'art. 53, comma 16 ter, d.lgs. n. 165/2001, di non aver concluso contratti o conferito incarichi a dipendenti dell'Istituto il cui rapporto di lavoro è terminato da meno di tre anni e che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali nei confronti dell'affidatario stesso per conto dell'Istituto;
- il possesso dei requisiti di ordine generale nonché di ordine speciale di cui al D. Lgs. n. 36/2023 con specifico riferimento alla natura oggetto dell'incarico;
- l'insussistenza di cause di incompatibilità e di esclusione a contrattare con la pubblica amministrazione;
- di ritenere il compenso indicato all'art. 3 pienamente remunerativo di tutti gli oneri previsti nel presente contratto;
- di disporre delle risorse e delle capacità organizzative adeguate all'esecuzione di tutte le attività professionali previste nel presente contratto.

Articolo 15 - Risoluzione del contratto

Ferme restando le clausole risolutive espresse di cui sopra, per la risoluzione del contratto trovano altresì applicazione l'art. 122 del D.Lgs. 36/2023, nonché gli articoli 1453 e ss. del Codice civile.
Il contratto si risolve di diritto, ai sensi dell'articolo 1456 del Codice civile, con la semplice comunicazione da parte dell'Ente committente all'affidatario di volersi avvalere della clausola risolutiva espressa, qualora l'affidatario non adempia agli obblighi di tracciabilità dei movimenti finanziari relativi al presente contratto ai sensi dell'articolo 3, comma 9-bis della legge n. 136/2010.

Il contratto potrà essere risolto con l'applicazione dell'articolo 1456 del Codice civile negli altri casi esplicitamente previsti dal presente contratto.

Articolo 16 - Recesso dal contratto

Si applicano i disposti dell'art. 123 del D.Lgs. 36/2023.

Articolo 17 – Controversie e foro competente

Tutte le controversie tra l'Ente committente e l'affidatario derivanti dall'esecuzione del contratto saranno deferite esclusivamente al foro di Roma.

Articolo 18 – Trattamento dei dati personali

Le Parti si impegnano a trattare gli eventuali dati personali acquisiti nell'ambito dell'esecuzione del contratto nel rispetto del Regolamento (UE) 2016/679 e della normativa nazionale vigente in materia di protezione dei dati personali.
L'Appaltatore dichiara di aver preso visione dell'informativa sul trattamento dei dati personali resa dalla Stazione Appaltante.
Tutta la documentazione e le informazioni di carattere tecnico e organizzativo fornite dalle Parti dovranno essere considerate riservate e non potranno essere utilizzate per finalità diverse da quelle connesse all'esecuzione del presente contratto.

Articolo 19 – Allegati al contratto

Formano parte integrante e sostanziale del presente contratto tutti i documenti ivi richiamati, anche se non materialmente allegati allo stesso.

Luogo, data_____
Per l'affidatario _____
(sottoscritto con firma digitale)

Cravedi
Gianluigi
30.10.2026
11:16:09
GMT+00:00

Luogo, data_____
Per l'Ente committente: _____
(sottoscritto con firma digitale)

Firmato digitalmente da

EDITH GABRIELLI

O = MINISTERO DELLA CULTURA
C = IT